

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che:

- in base all'art.3 del D.L. 22 dicembre 1981, n.786, convertito dalla Legge 26 febbraio 1982, n. 51, venne stabilito che per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale le Province, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane dovevano richiedere il contributo degli utenti, anche a carattere non generalizzato e con le modalità, esenzioni ed agevolazioni previste dalle norme predette e da quelle che l'hanno successivamente modificate ed integrate;

RICHIAMATO l'art 6 del D.L. n. 55 convertito in legge 26.04.1983 n. 131 che detta norme per la finanza locale, ove sono previste sia la definizione della misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati con tariffe o contribuzioni sia la determinazione delle rispettive nuove tariffe e contribuzioni;

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983 che individua, ai sensi e per gli effetti del citato art. 6, le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale, dopo aver precisato che:

- sono escluse dalla disciplina del citato art. 6 D.L. n. 55/1983 i servizi gratuiti per legge statale o regionale; quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap; quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
- per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
- non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi è definito sulla base della disciplina del menzionato art. 6 del D.L. 28.02.1983 n. 55;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote d'imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo;

VISTO l'art. 172, comma 1, lettera e) del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che al Bilancio di Previsione sia allegata, tra l'altro, la deliberazione dei Servizi a Domanda Individuale con i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

CONSIDERATO che il disposto del 1° comma dell'art. 14 del D.L. 28/12/1989, n. 415 convertito con modificazioni nella Legge 02/1990 n. 38 stabilisce che il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 36%, e dall'anno 1994 si applica esclusivamente agli enti che ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 sono in situazioni strutturalmente deficitarie;

DATO ATTO che il Comune di Bricherasio, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2021 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento) non risulta essere strutturalmente deficitario e pertanto non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale;

DATO ATTO che questo Comune gestisce i seguenti servizi a domanda individuale:

- Impianti sportivi;
- Peso pubblico;
- Mensa scolastica;
- Teatri, mostre e spettacoli;

- Uso locali adibiti a riunioni non istituzionali.

VISTI gli elaborati predisposti dall'ufficio Finanziario che, allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RICORDATO che:

- L'art. 54, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, testualmente recita:
*“1. Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione.
1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”.*
- L'art. 27 comma 8) della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 stabilisce che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi a domanda individuale, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il combinato disposto di cui agli artt. 42, comma 2) lettera f) e 48, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, individua nell'organo esecutivo la competenza di determinare le aliquote dei tributi comunali, in quanto atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo;

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è fissato al 31/03/2023 a seguito del Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO del parere favorevole concernente la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, dal Responsabile del Servizio interessato;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. DI APPROVARE gli elaborati relativi all'individuazione dei servizi a domanda individuale gestiti nell'anno 2023, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che i proventi complessivi dei servizi a domanda individuale previsti nel Bilancio 2023 riportano un gettito di € 26.500,00 che, comparato al costo complessivo dei servizi stessi di € 105.420,65 copre il 25,14% dei costi medesimi;

Inoltre,
con separata unanime votazione

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000
onde permettere la presentazione del bilancio di previsione all'approvazione del Consiglio
Comunale;

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE